


Impianti Fotovoltaici e BESS: *Strategie di Sicurezza Antincendio e Inquadramento Normativo*

Roma, 10 luglio 2025

Ing. Riccardo Caschera

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali*



In materia di fonti rinnovabili, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'attuale assetto legislativo, svolge il duplice ruolo di **soggetto competente in materia di valutazioni ambientali** e di soggetto abilitato al **rilascio dell'autorizzazione** alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di accumulo di interesse nazionale.

Nell'evoluzione delle procedure abilitative che hanno portato all'attuale quadro normativo, le Valutazioni Ambientali sono rimaste centrali nei procedimenti autorizzativi in quanto tale è la tutela dell'ambientale nel nostro ordinamento e in quello comunitario ed è **rilevante anche nel contesto dell'incontro odierno**:

Decreto legislativo 152/2006

Art.5: Definizioni

Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana biodiversità, [...] territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. **Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.**

Le fonti rinnovabili rivestono, attualmente, un ruolo chiave all'interno del quadro energetico nazionale in quanto compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile.

La diffusione delle fonti rinnovabili rientra tra le azioni che il Paese è chiamato a realizzare in **attuazione degli impegni assunti a livello comunitario** per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, sia per fronteggiare le crisi energetiche che scaturiscono da fattori geopolitici o da emergenze con conseguenze d'insieme. Nell'attuale fase storica risulta quindi fondamentale sostenere la diversificazione energetica anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, anche al fine di **ridurre le conseguenze delle esternalità negative** che producono effetti negativi sul sistema paese.

Il Green Deal

L'Unione Europea attraverso il *Green Deal* ha intrapreso una serie di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 ovvero rendere l'Unione europea il primo "blocco climaticamente neutro" entro il 2050 con obiettivi che si estendono a molti settori, tra cui l'**edilizia**, la **biodiversità**, l'**energia**, i **trasporti e il cibo**.

Il Piano per la Transizione Ecologica

Attraverso il **Piano per la Transizione Ecologica** il Paese intende rispondere alla sfida che l'Unione europea con il *Green Deal* ha intrapreso al fine assicurare una **crescita che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta** con una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche.

Il **PTE** si sviluppa a partire dalle linee già delineate dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050 **attraverso le seguenti misure:**

1. Decarbonizzazione
2. Mobilità sostenibile
3. Miglioramento della qualità dell'aria
4. Contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico
5. Tutela delle risorse idriche e delle relative infrastrutture
6. Ripristino e il rafforzamento della biodiversità
7. Tutela e sviluppo del mare
8. Promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e della agricoltura sostenibile

Il Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima

Il **Piano Nazionale Integrato per l'ENERGIA e il CLIMA** intende concorrere ad un'ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e **strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente**, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionale nel mercato unico e con adeguata attenzione all'accessibilità dei prezzi e alla **sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture**.

L'**attuazione** del piano avviene attraverso attività che possono essere inquadrare come segue:

1. Dimensione della decarbonizzazione
2. Dimensione dell'efficienza energetica
3. Dimensione della sicurezza energetica
4. Dimensione del mercato interno
5. Dimensione della ricerca, innovazione e competitività

Diffusione delle fonti rinnovabili

Il contesto generale determinato dalla guerra Russia – Ucraina, dagli effetti della pandemia da COVID-19 ha provocato un'impennata dei **prezzi dell'energia** nell'intera Unione, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare l'efficienza energetica e **accrescere l'uso delle energie da fonti rinnovabili**. Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi, **l'Unione promuove l'accelerazione della transizione che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili** e che favorisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e le imprese dell'UE in tutti i settori dell'economia.

Le azioni per lo sviluppo del settore sono molteplici. Accanto all'attuazione delle riforme e degli investimenti strutturati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si sta procedendo con un significativo percorso di **semplificazione dei procedimenti** abilitativi per la realizzazione di impianti rinnovabili, oltre alla definizione di un nuovo **quadro incentivante** finalizzato a garantire l'adeguato sostegno finanziario e la necessaria stabilità agli investimenti nel settore:

1. Misure per il sostegno finanziario

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato avviato a partire dal fondo Next Generation EU, istituito dalla Commissione Europea a seguito della crisi causata dalla pandemia da Covid-19.

Le risorse stanziare per il PNRR italiano sono pari a 194,4 miliardi in parte dedicata alla transizione energetica, con l'obiettivo di modernizzare il sistema energetico italiano, promuovere le energie rinnovabili e ridurre le emissioni e prevede investimenti per quasi **6 miliardi di euro in energie rinnovabili**, come solare ed eolico, e oltre 3,5 miliardi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un **Piano Nazionale Complementare (PNC)** con risorse pari a 30,6 miliardi di euro.

1. Misure per il sostegno finanziario

D.M. 30 dicembre 2024

Emanato in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti FER con **costi di generazione vicini alla competitività di mercato** per le seguenti tipologie di impianto.

FER X

Rappresenta una delle principali misure del Governo per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030. Il meccanismo è finalizzato ad attivare fino a **11 GW di nuova capacità rinnovabile**, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica del sistema e una maggiore integrazione delle fonti verdi nel mercato dell'energia.

D.M. Agrivoltaico

Il decreto che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Obiettivo del provvedimento, è la realizzazione di almeno **1,04 gigawatt** di nuovi impianti, nei quali possano **coesistere la produzione di energia pulita con l'attività agricola**.

2. Misure per la semplificazione delle procedure

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Il Dlgs 199/2021 ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050

Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti principi e criteri omogenei per **l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. **Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sono considerate tali:**

a. Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte - Repowering

b. Siti oggetto di bonifica

c. Cave e miniere

c-bis. I siti e gli impianti delle Ferrovie dello Stato italiane e delle società autostradali

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale

c-ter) per gli impianti fotovoltaici: 1) le aree classificate agricole, entro 500m da aree industriali, artigianali ecc.; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri.

c-quater) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con i rispettivi buffer.

2. Misure per la semplificazione delle procedure

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Art. 22 comma 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante** ... b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono **ridotti di 1/3**, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

....

1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1

2. Misure per la semplificazione delle procedure

DECRETO 21 giugno 2024 – *Decreto Aree Idonee*

Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il *Decreto Aree Idonee*, in attuazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di:

a) individuare la **ripartizione fra le regioni** e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «*Fit for 55*», anche alla luce del pacchetto «*Repower UE*»

b) stabilire principi e criteri omogenei affinché, ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), le Regioni possano individuare:

Il DM Aree Idonee è attualmente in fase di revisione a seguito di una sentenza del TAR Lazio che lo ha parzialmente annullato

1. Superfici e aree idonee in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili

2. Superfici e aree NON idonee le cui caratteristiche non sono compatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti

3. Superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle dei punti 1) e 2) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari

4. Aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici

2. Misure per la semplificazione delle procedure

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024 , n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 12 **Zone di accelerazione** e disciplina dei relativi regimi amministrativi:

Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale **individuando il potenziale nazionale** e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sulla base di questa mappatura e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del Dlgsn. 199/2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a VAS con applicazione dei termini procedurali ridotti della metà.

In queste aree:

1. La realizzazione degli interventi di cui agli **allegati A e B** che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante

2. Nel caso degli interventi di cui all'**allegato C** che insistano nelle zone di accelerazione:

a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) **non si applicano le procedure di V.A.** di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs 152/2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di VAS

REGIMI AMMINISTRATIVI

1) LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Contiene le prime prescrizioni e indicazioni a sostegno del risparmio energetico e del utilizzo delle fonti rinnovabili

2) DIRETTIVA 2001/77/CE del 27 settembre 2001

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

L'obiettivo principale era **aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico** europeo e creare un quadro comunitario per il futuro.

La direttiva stabiliva, tra le altre cose che gli Stati membri avrebbero dovuto fissare e raggiungere obiettivi nazionali per la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.



D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387

REGIMI AMMINISTRATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Finalità: promuovere un maggior contributo delle FER alla produzione di energia elettrica e misure per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva;

Autorizzazione: la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, **sono soggetti ad una autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione o altro soggetto delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del patrimonio paesaggistico e culturale. Prima che l'articolo fosse abrogato dal D.Lgs 190/2024, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, la competenza era del Ministero dello sviluppo economico.

REGIMI AMMINISTRATIVI

3) DIRETTIVA 2009/28/CE del 23 aprile 2009

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e **fissa obiettivi nazionali obbligatori** per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l'obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l'efficienza ed il risparmio energetici.



D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28

REGIMI AMMINISTRATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi previsti, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo procedure amministrative **semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate**, secondo un criterio di **proporzionalità** ovvero attraverso:

a) un'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) la procedura abilitativa semplificata PAS (articolo 6)

c) la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (articolo 6, comma 11)

REGIMI AMMINISTRATIVI

a) DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 7

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Al fine di **evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica** e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono dichiarati opere di **pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica**, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, che sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate.

L'esito positivo della **VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria** del procedimento autorizzatorio, che si conclude una volta acquisita la VIA.

REGIMI AMMINISTRATIVI

3a) DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 7

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Art.1 comma 2-quater *(introdotto dal D.L. 76/2020 e abrogato dal D.lgs. 25 novembre 2024 n.190)*

La realizzazione degli **impianti di accumulo elettrochimico** funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata sulla base delle procedure stabilite dal D.lgs n. 387/2003 sulla base di specifiche caratteristiche:

Art.1 comma 2-quinquies Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica **non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale** e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

1. Potenza

2. Ubicazione

3. A servizio di FER o stand alone

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER, e modifiche, potenziamento, rifacimento, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e tecniche di cui al TUE, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del TUE recante *“Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”*.

Assicura, la massima diffusione degli impianti FER mediante la **razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure**, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Art. 6. **Regimi amministrativi**

Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

- | | | | |
|----------|--|--|------------|
| A | Attività libera |  | ALLEGATO A |
| B | Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) |  | ALLEGATO B |
| C | Autorizzazione Unica (A.U.) |  | ALLEGATO C |

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

A. Attività libera

La realizzazione degli interventi di cui all'**allegato A** non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del modello unico semplificato. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti [...].

Il presente regime non si applica:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

1. Agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Dlgs 41/2004, o in aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000, per questi casi si applica il regime della procedura abilitativa semplificata.

2. Agli interventi su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 42/2004 e fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, la realizzazione degli interventi indicati all'allegato A è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

3. Nei casi in cui con la realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi. In tali casi è previsto il regime di PAS.

** Alcuni interventi indicati nell'Allegato A sono comunque esenti da autorizzazioni e atti di assenso, ai sensi dell'art.7 comma 9.*

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO A

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici al di fuori della zona A di potenza:

1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra in area industriale, artigianale e commerciale, in discariche ovvero in cave;

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO A

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

- 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;

v) le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei suddetti impianti e quelle di connessione alla rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO A

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

Rientra nell'Allegato A la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale

Qualora gli interventi compresi nella presente sezione che comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV

a) Modifiche ad impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati [...], a condizione che:

1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50% [...];

2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti [...], non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;

3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, [...] non comportano variazioni o comportano una diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e quello su cui i moduli sono collocati;

4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;

n) Modifiche a sistemi di accumulo elettrochim. esistenti, abilitati o autorizzati nella stessa area che non comportino maggiori impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza >20%, di altezza >10%, e di volumetrie >30%.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

B. Procedura Abilitativa Semplificata

Per la realizzazione degli interventi di cui all'**allegato B** si applica la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Procedura:

Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti.

Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 DPR n. 357/1997 il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.

Art.8 Il soggetto proponente presenta il progetto corredato dalla documentazione di progetto ivi indicata al comune di competenza, mediante la piattaforma SUER, secondo un apposito modello unico.

Fuori dai casi in cui ci sia necessità di acquisire atti di assenso di competenza comunale o di altre amministrazioni, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, ovvero la necessità di acquisire documentazione integrativa il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Se sono necessari atti di assenso di competenza comunale, questo li adotta entro 45 giorni, decorsi i quali senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni

Qualora, siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la CDS ai sensi della L. 241/1990, con alcune semplificazioni.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO B

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

a) impianti fotovoltaici, di potenza <10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati [...] su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non sia superiore a quella del tetto sul quale sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza <10 MW nelle aree idonee di cui all'art. 20 del D.lgs 199/2021 [...];

c) impianti fotovoltaici di potenza <10 MW installati in sostituzione di coperture [...] in amianto;

d) impianti fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati in aree industriali, artigianali e commerciali, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO B

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

Rientrano nell'Allegato B le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

e) impianti fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);

f) impianti fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) ((e d))) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

aa) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura [...], di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO B

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

Rientrano nell'Allegato B le opere realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;

Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, al D.lgs 152/2006;

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti FER esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente >20 per cento;

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

C. Autorizzazione Unica

Art. 9 Gli interventi ricompresi nell'**Allegato C** sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle **Valutazioni Ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs 152/2006.

Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo apposito modello e corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa di settore, dall'avviso al pubblico nel caso di progetti sottoposti a V.A. e Asseverazione idoneità dell'area:

a) alla **regione** territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'**Allegato C, sezione I**;

b) al **MASE** per la realizzazione degli interventi di cui all'**Allegato C, sezione II**.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

C. Autorizzazione Unica

Procedura:

Nel caso di progetti sottoposti a V.A., entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del D.lgs 152/2006 di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico dei comuni interessati. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le V.A.

Qualora all'esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Entro 10 giorni dall'esito della consultazione o dalla ricezione delle integrazioni, l'amministrazione procedente convoca una **Conferenza di Servizi**.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

C. Autorizzazione Unica

Procedura:

Il MiC partecipa al procedimento di AU nel caso di interventi localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.lgs42/2004 non siano sottoposti a valutazioni ambientali.

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico.

Il termine di conclusione della CDS per il rilascio dell'A.U. è di 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

La determinazione motivata favorevole di conclusione della CDS costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

- a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
- b) comprende tutti gli atti di assenso, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere;
- c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
- d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO C

Interventi in regime di autorizzazione unica:

Sezione I - Interventi di competenza regionale

Sezione II - Interventi di competenza statale

Rientrano in questa sezione le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla RTN

a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

t) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

u) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;

z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW [...];

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

INTERVENTI ALLEGATO C

Interventi in regime di autorizzazione unica:

Sezione I - Interventi di competenza regionale

Sezione II - Interventi di competenza statale

Rientrano in questa sezione le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla RTN

a) impianti FER di potenza superiore a 300 MW;

p) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;

q) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva >300 MW;

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle V.A. di cui al D.lgs 152/2006. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97, in materia di valutazione d'incidenza.

Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi

a) all'**allegato II**, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584»;

b) all'**allegato II-bis**, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza >25 MW in aree idonee ai sensi del D.lgs 199/2001;

a-ter) impianti fotovoltaici di potenza >30 MW installati a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, nonché in discariche o cave [...];

c) all'**allegato III**: sono inseriti impianti flottanti su invasi e dighe di dimensioni inferiori rispetto a quelle di cui al p.to. a)

d) all'**allegato IV**, numero 2):

dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza ≥ 15 MW, su strutture o edifici esistenti [...];

d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza ≥ 12 MW in zone classificate agricole

REGIMI AMMINISTRATIVI

4. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle V.A. di cui al D.lgs 152/2006. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97, in materia di valutazione d'incidenza.

Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'**allegato IV**, numero 2):

dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza ≥ 15 MW, su strutture o edifici esistenti [...];

d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza ≥ 12 MW in zone classificate agricole

d-quater) impianti fotovoltaici di potenza > 12 MW in aree idonee ai sensi del D.lgs 199/2021

d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza ≥ 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave [...]

SERVIZI ONLINE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge le attività di propria competenza attraverso i seguenti portali:

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge le attività di propria competenza attraverso i seguenti portali:

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA – AIA

Presentazione On-line delle Istanze di Valutazione Ambientale

<https://va.mite.gov.it/it-IT>

Portale di Permitting

BESS - Battery Energy Storage System

<https://permitting.mase.gov.it/permitting>

CONCLUSIONI

Il processo di *permitting* di un impianto fotovoltaico o di accumulo coinvolge molteplici soggetti ma, ai vari livelli di progettazione, rimane centrale la fase di Valutazione Ambientale dei progetti.

Nella fase di progettazione esecutiva il Proponente deve produrre un programma d'azione contenente le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del rischio d'incendio indotto o subito dall'impianto. Le misure di manutenzione ordinaria, tra l'altro, devono garantire che i terreni presso gli impianti restino puliti da materiali o vegetazione secchi in grado di favorire la propagazione di fiamme. In particolare il Progetto esecutivo deve specificare le modalità di gestione del rischio d'incidente del sistema d'accumulo a batteria, connesso ad eventuali incendi, sversamento di inquinanti ed emissioni di vapori inquinanti. Comunque per le aree in cui sono collocati i sistemi d'accumulo il progetto esecutivo deve prevedere [...] presidi per evitare la dispersione di percolazioni inquinanti in acque, suolo e sottosuolo in caso di spegnimento d'incendio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE